

**Area Istituzionale, Organizzazione e Controllo**

Unità Sistema normativo/PN

**IL RETTORE**

- Vista** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'articolo 6 "Autonomia delle università", comma 1;
- Visto** lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994 n. 1196 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** *Il Regolamento di ateneo per l'assegnazione di contributi per le attività studentesche*, emanato con decreto rettorale 01/898 del 25 giugno 1999 e successive modifiche;
- Rilevata** la necessità di procedere a una semplificazione e a un miglioramento delle attuali procedure per l'assegnazione di contributi per le attività studentesche;
- Visto** quanto deliberato dal Consiglio degli studenti nella seduta del 6 novembre 2008, relativamente alle modifiche da apportare al suddetto regolamento;
- Vista** la delibera n. 7 dell'11 novembre 2008 con la quale il Senato accademico ha approvato con una modifica il nuovo testo del *Regolamento per l'assegnazione di contributi per le attività studentesche*,
- Ritenuto** di dover modificare l'art. 11 "Norme finali" nella parte in cui prevede la pubblicazione del regolamento sul Bollettino ufficiale di ateneo, pubblicazione cessata in base alla delibera del Senato accademico n. 126 del 21 marzo 2007;

**DECRETA**

**Art. 1**

1. E' emanato il *nuovo Regolamento per l'assegnazione di contributi per le attività studentesche*, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
2. Il nuovo Regolamento di cui al comma 1 è pubblicato all'Albo ufficiale di ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua affissione. Dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento è abrogato il precedente *Regolamento per l'assegnazione di contributi per le attività studentesche* emanato con D.R. 01/898 del 25 giugno 1999, come successivamente modificato e integrato.
3. Il nuovo *Regolamento per l'assegnazione di contributi per le attività studentesche* è pubblicato sulla pagina web di ateneo dedicata ai regolamenti.

**IL RETTORE**  
**Prof. Marco Pasquali**

## **Regolamento per l'assegnazione di contributi per le attività studentesche**

### **Articolo 1-Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'assegnazione dei contributi per le attività delle organizzazioni rappresentative studentesche.
2. L'Università di Pisa annualmente, nei limiti della disponibilità di bilancio, destina contributi finanziari per attività culturali, sportive e ricreative.

### **Articolo 2 - Destinatari dei contributi**

1. Possono presentare domanda di assegnazione dei contributi i gruppi studenteschi con almeno 50 studenti universitari, di cui i primi due in qualità di delegato e vice delegato.
2. Ogni studente può sottoscrivere una sola attività e la firma è valida solo nel caso in cui siano indicati gli estremi di un documento d'identità valido; in caso di firma doppia è valida la firma apposta sull'attività presentata per prima.
3. I delegati e i vice delegati che nell'esercizio precedente non abbiano utilizzato almeno il 50% dei fondi assegnati, non possono presentare domanda in qualità di delegati o di vice delegati.

### **Articolo 3 - Modalità e termini di presentazione delle domande**

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno viene emanato apposito bando nel quale vengono fissate le-modalità per la presentazione delle domande.
2. I gruppi interessati devono presentare entro il 30 novembre la propria domanda presso l'ufficio competente. Alla domanda debbono essere allegati il programma dettagliato delle attività che il gruppo intende svolgere, e l'entità del finanziamento che si richiede. Le varie voci di spesa previste devono essere adeguatamente motivate.
3. Le domande pervenute oltre il termine suddetto o prive della documentazione prescritta non saranno prese in considerazione.

### **Articolo 4 - Spese non finanziabili**

1. Qualora, per la particolare natura dell'attività, si richieda l'utilizzazione di spazi esterni all'Università, è previsto il finanziamento delle spese di locazione di locali limitatamente allo svolgimento delle singole iniziative quali convegni, seminari, tavole rotonde, incontri pubblici, ecc.
2. Non è previsto il finanziamento di alcun tipo di bene mediante leasing e l'acquisto di materiale inventariabile. Non è, inoltre, previsto il finanziamento di feste e attività ludiche (con esclusione dei concerti e delle attività sportive) nonché il finanziamento di gite e viaggi di istruzione e assimilati per i quali si rimanda all'apposito regolamento.
3. Per la determinazione dell'entità dei rimborsi erogabili per vitto, alloggio e viaggio a favore di terze persone che abbiano prestato la loro opera nell'ambito dell'attività finanziata, si fa riferimento ai limiti previsti per il rimborso delle spese di missione del personale docente e tecnico amministrativo.
4. Le spese relative alle iniziative finanziabili sono soggette al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

### **Articolo 5 - Attribuzione dei contributi**

1. In relazione alle istanze pervenute e nei limiti della disponibilità finanziaria, il Consiglio degli Studenti, coadiuvato nella fase istruttoria, nella loro qualità di esperti, dal prorettore per gli studenti e dal responsabile del centro di spesa competente, o da un suo delegato, entro il 31 gennaio, delibera previa determinazione dei criteri di distribuzione, in merito alla ripartizione dei fondi da utilizzarsi entro l'anno solare.
2. Il Consiglio degli Studenti, entro il 31 ottobre, delibera i massimali di spesa per ogni tipologia di attività. Non saranno prese in considerazione domande di finanziamento che eccedano tali massimali.
3. La determinazione dell'ammontare del contributo da assegnare a ciascun gruppo sarà effettuata previo esame del programma di attività presentato, anche tenuto conto delle attività eventualmente già svolte in precedenza, dei risultati conseguiti e dei finanziamenti eventualmente richiesti ad altri enti per la stessa attività.
4. Nell'attribuzione dei fondi dovrà essere verificata la congruità tra spese richieste e attività da sviluppare anche introducendo nuovi tetti di spesa, al di sopra dei quali non procedere al finanziamento dell'attività.
5. Sarà data priorità a quelle attività che, per la sede in cui saranno effettuati, per il periodo dell'anno in cui saranno eseguiti e per la natura del tema svolto, prevedano di coinvolgere il maggior numero possibile di studenti, con possibilità di apertura e fruizione da parte della collettività e del territorio.
6. Saranno favorevolmente valutate quelle attività che prevedano l'utilizzo di attrezzature fruibili in più iniziative culturali e sociali e utilizzabili anche negli anni successivi.
7. Sarà invece valutata negativamente la mancata utilizzazione dei fondi; sono comunque fatti salvi i casi di mancata o parziale utilizzazione dei fondi per cause non imputabili all'associazione.
8. Non è possibile assegnare ad una sola attività più di un decimo dello stanziamento complessivo.

### **Articolo 6 - Piano di ripartizione**

1. Il piano di ripartizione dei finanziamenti verrà reso pubblico mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Università e diffuso presso le segreterie studenti e le presidenze di facoltà.
2. Sarà data inoltre comunicazione ai delegati dei gruppi studenteschi dei contributi assegnati.

### **Articolo 7 - Pubblicità**

1. I gruppi che hanno ottenuto i contributi devono dare idonea pubblicità alle attività finanziate dall'Università di Pisa, trasmettendo copia di tale materiale pubblicitario all'ufficio competente prima dello svolgimento dell'attività stessa.
2. I gruppi dovranno inoltre dare comunicazione della data di svolgimento dell'attività, che sarà inserita in un calendario pubblicato sulla pagine web del Consiglio degli Studenti.

### **Articolo 8 - Erogazione dei contributi**

1. Sulla base della ripartizione effettuata dal Consiglio degli Studenti, l'ufficio competente provvede, per ciascun anno solare all'erogazione dell'intero contributo assegnato per la proposta finanziata entro trenta giorni dal provvedimento di ripartizione dei fondi.
2. Il delegato del gruppo dovrà rendicontare tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'attività o del progetto entro il 31 gennaio dell'anno successivo, avendo cura di darne completa e dettagliata documentazione (con particolare attenzione alle fatture quietanzate intestate al presidente dell'associazione o al delegato del gruppo) nonché dimostrare, tramite una relazione illustrativa, la corrispondenza delle stesse all'attività programmata e svolta.
3. In caso di indisponibilità motivata e documentata del delegato tutta l'attività di gestione dell'attività e le relative responsabilità, faranno capo alla figura del vice delegato.

### **Articolo 9 – Sanzioni**

1. Nei casi di mancata presentazione dei documenti giustificativi di spesa, di mancata restituzione degli importi

non utilizzati o comunque in tutti i casi di grave violazione delle disposizioni di cui al Regolamento in materia, il Consiglio degli Studenti potrà escludere o penalizzare il gruppo nella fruizione dei contributi per gli anni successivi.

2. L'Università si riserva di intraprendere le azioni legali nelle suddette ipotesi di violazione delle disposizioni del Regolamento vigente. Il delegato risponde direttamente della correttezza e diligenza nella gestione dei fondi, anche attraverso l'applicazione di sanzioni di carattere disciplinare, amministrativo, civile e penale in base a quanto previsto dalle norme regolamentari e di legge vigenti.

#### **Articolo 10 - Norme transitorie**

1. In caso di mancato funzionamento del Consiglio degli Studenti, i fondi non vengono assegnati.

#### **Articolo 11 -Norme finali**

1. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo.

2. Le modifiche del presente regolamento sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di modifica.